SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3505

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI)

di concerto col Ministro dell'interno (NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia (FLICK)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI)

e col Ministro dell'ambiente (RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

Onorevoli Senatori. – L'Accordo sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Moldova rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente la capacità di promozione e collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, peraltro, esso si inserisce in particolare in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della cultura italiana.

La valenza geo-politica della Moldova e la possibilità di sviluppare i nostri rapporti economico-commerciali hanno inoltre costituito utili termini di riferimento nel negoziato condotto con tale Paese per la conclusione dell'Accordo culturale in esame.

L'Accordo definisce i campi di attività ed i princìpi ai quali dovrà ispirarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Più in particolare esso si prefigge lo sviluppo dei rapporti nei seguenti settori prioritari: cooperazione interuniversitaria, istruzione ed insegnamento della lingua, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione in campo scientifico, tecnologico e della protezione ambientale.

L'articolo 1 ha una funzione preambolare ed individua l'ambito applicativo dell'Accordo in esame, destinato a sviluppare la collaborazione tra i due Paesi nei settori culturali, scientifico e tecnologico.

L'articolo 2 regola il settore prioritario della cooperazione interuniversitaria mediante il sostegno della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di professori e ricercatori.

L'articolo 3 favorisce l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali e scuole.

L'articolo 4 è dedicato all'importante settore della conservazione, della valorizzazione, del ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale. Gli strumenti con i quali realizzare tali obiettivi saranno costituiti principalmente dallo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

L'articolo 5 fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le Autorità competenti dei due Paesi al fine di impedire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti del patrimonio culturale dell'altra Parte.

L'articolo 6 specifica i modi attraverso i quali dare impulso al settore prioritario dell'insegnamento della lingua e della letteratura, particolarmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati nelle università e nelle istituzioni di istruzione superiore.

L'articolo 7 stabilisce i metodi con i quali sviluppare il settore ugualmente prioritario dell'istruzione, consistenti nell'approfondimento della conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici e nell'incoraggiamento dello scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti ed allievi.

L'articolo 8 disciplina le borse di studio che rappresentano uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi

L'articolo 9 attiene al settore della valutazione dei titoli di studio e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dell'altro Paese e prevede la maniera con la quale eventualmente regolare tale materia, mediante un accordo sulla base di una proposta avanzata da un gruppo misto di esperti.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione in campo editoriale, da realizzarsi principalmente attraverso lo scambio di informazioni e pubblicazioni, la partecipazione a saloni e fiere del libro, la traduzione e pubblicazione di opere appartenenti al mondo letterario dell'altro Paese.

L'articolo 11 concerne il diritto di autore e tende ad introdurre un principio di reciprocità nella protezione di esso da parte delle due Parti contraenti, secondo i rispettivi diritti interni e le convenzioni multilaterali vigenti in materia.

L'articolo 12 è dedicato al settore prioritario dei rapporti artistico-culturali ed incoraggia la cooperazione tra i due Paesi nelle esposizioni, nella musica, nella danza, nel teatro e nel cinema, per mezzo dello scambio di informazioni ed artisti e la partecipazione a *festivals* e manifestazioni artistiche di alto livello, in grado di esprimere validamente il patrimonio culturale dei rispettivi Paesi.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi favorendo la collaborazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, biblioteconomia, audiovisivo, organizzazione e gestione culturale degli spettacoli, archivi, biblioteche, informazione, giovani, sport, radio-televisione e stampa.

Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano il settore prioritario della collaborazione scientifica, tecnologica e della protezione ambientale. A tale riguardo vengono attentamente individuati i campi specifici con i quali attuare tale cooperazione (articolo 18), gli strumenti (articolo 19) e la possibilità di progetti di ricerca congiunti suscettibili di finanziamento da parte dell'Unione europea o di altri Organismi internazionali (articolo 20).

Per quanto concerne in particolare i suddetti campi, sono inclusi, tra gli altri sanità, agricoltura, biotecnologie, informazione e comunicazione, mare, energia, ricerca industriale, genio civile, architettura, urbanistica, tutela e restauro di monumenti, scienze umane e sociali.

Gli strumenti, inoltre, con i quali perseguire tale cruciale settore della collaborazione tra i due Paesi, sono costituiti principalmente da scambi di visite, documentazione ed informazioni, seminari, conferenze, simposi, borse di studio, centri, laboratori e gruppi di ricerca, progetti e programmi di ricerca congiunti.

L'articolo 21 prevede infine la costituzione di una Commissione culturale che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i princìpi dell'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, attraverso i canali diplomatici, circa il compimento delle procedure interne richieste da ciascuna delle Parti contraenti (articolo 22), avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della stessa durata (articolo 23), salvo denuncia di uno dei due Paesi con un preavviso di sei mesi (articolo 23). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

RELAZIONE TECNICA

Redatta ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con la Repubblica moldava, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2-14-15-19a e 4:

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 2 docenti e ricercatori per 10 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 2 persone x 10 giorni)	L.	3.600.000
n. 1 archivista per 10 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
n. 1 esperto bibliotecario per 10 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
n. 1 personalità nel settore della cultura per 8 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 400.000 x 8 giorni)	»	3.200.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 2, 14 e 19a), si prevede che l'Italia possa inviare in Moldova quattordici unità, di cui: dodici docenti e ricercatori, un archivista e un bi-

bliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (lire 1.700.000 x 14 persone = lire 23.800.000 + lire 1.190.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 24.990.000

Per favorire, inoltre, la collaborazione nel settore archeologico e artistico (articolo 4), viene previsto lo scambio di quindici esperti per il restauro. La relativa spesa, comprensiva dell'onere per le pubblicazioni, è così suddivisa:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau		
(lire $1.700.000 \times 15$ persone = lire		
25.500.000 + lire 1.275.000 quale maggiora-		
zione del 5 per cento)	L.	26.775.000
spese per pubblicazioni	»	4.500.000
Totale onere (articoli 2, 14, 15, 19a e 4)	L.	66.665.000

Articolo 7:

Allo scopo di migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici ed universitari, è previsto l'invio annuo di due funzionari in Moldova per un periodo di cinque giorni.

In relazione al successivo calcolo, indicato all'articolo 21, la relativa spesa è di lire 7.860.000.

Totale onere (articolo 7) ... L. 7.860.000

Articolo 8:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Moldova, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno otto borse di studio della durata di otto mesi; i relativi oneri sono così suddivisi:

Totale onere (articolo 8)	L.	73.600.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 8 persone)	» 	3.200.000
x 8 mesi)	L.	70.400.000
borsellino mensile (lire 1.100.000 x 8 persone		

Articolo 12:

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede il seguente onere annuo:

iniziative	nei	settori	ritenuti	prioritari .		L.	50.000.000
		Total	e onere	(articolo 1	12)	L.	50.000.000

Articoli 6 e 10:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Moldova, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, lo svolgimento di un apposito corso di formazione per docenti locali, la costituzione di due cattedre di italiano per docenti locali, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, nonchè un contributo per le traduzioni. I relativi oneri sono così suddivisi:

(lire 30.000.000 x 1 lettore x 1 anno)	L.	30.000.000
(lire 30.000.000 x 1 corso di formazione x 1		
anno)	»	30.000.000
(lire 15.000.000 x 2 docenti x 1 anno)	»	30.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	4.000.000
contributo per traduzioni	»	10.000.000
Totale onere (articoli 6 e 10)	L.	104.000.000

Articolo 19-c:

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previste apposite conferenze.

I relativi oneri sono così ripartiti:

contributo	per	conferenze	in	Moldova	L.	50.000.000
contributo	per	conferenze	in	Italia	»	40.000.000
	7	Fotale onere	e (a	articolo 19- <i>c</i>)	L.	90.000.000

Articolo 19-d:

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti ai soggiorni scientifici e tecnologici.

La relativa spesa annua è così quantificabile:

indennità mensile per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 1 persona x 15 mesi)	L.	30.000.000
indennità giornaliera per soggiorni di breve durata (lire 150.000 al giorno x 1 persona x		
140 giorni)	»	21.000.000
spese di assicurazione lire 3.000.000	»	3.000.000
Totale onere (articolo 19-d)	L.	54.000.000

Articolo 21:

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Moldova ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di due funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 5 giorni)	L.	2.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$USA 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si aggiungono lire 55.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 237.000 viene ridotto di lire 61.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 229.000 x 2 per-		
sone x 5 giorni)	»	2.290.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (lire 1.700.000 x 2 persone = lire 3.400.000		
+ lire 170.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.570.000
Totale onere (articolo 21)	L.	7.860.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, per l'anno 1998, da iscrivere nello stato di previsione dei seguenti Ministeri è così ripartito:

Ministero degli affari esteri	L.	436.280.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	7.170.000
Ministero della pubblica istruzione	»	3.780.000
Ministero dell'università e della ricerca scienti-		2 550 000
fica e tecnologica	>>	3.570.000
Presidenza del Consiglio dei ministri	»	3.200.000
Totale oneri	L.	454.000

A decorrere dal 1999 la quota del Ministero degli affari esteri ammonta a lire 428.280.000 annue, mentre rimane invariata quella a carico degli altri Ministeri ed è così evidenziato:

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000
Articolo 2-14-15-19- <i>a</i> e 4)	L. 66.665.000	L. 66.665.000	L. 66.665.000
Articolo 7	» 7.860.000	» 7.860.000	» 7.860.000
Articolo 8	» 73.600.000	» 73.600.000	» 73.600.000
Articolo 12	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articolo 6 e 10	» 104.000.000	» 104.000.000	» 104.000.000
Articolo 19-c	» 90.000.000	» 90.000.000	» 90.000.000
Articolo 19-d	» 54.000.000	» 54.000.000	» 54.000.000
Articolo 21	» 7.860.000	_	_
Totali	L. 453.985.000	L. 446.125.000	L. 446.125.000
In cifra tonda	L. 454.000.000	L. 446.000.000	L. 446.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla durata, nonchè alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Moldova, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1998 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.